

Allegato "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

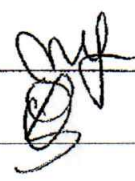
"DIVERSAMENTE UGUALI ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' A.P.S.", d'ora in avanti denominata "*Associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Siracusa* e con *durata illimitata*.

ART. 2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione *non ha scopo di lucro*, è *apartitica ed aconfessionale* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività sociale dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nello specifico l'associazione potrà:

a) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche nei confronti dei soci;



c) Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale richiamate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

d) Informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con i disabili, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione sociale;

e) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

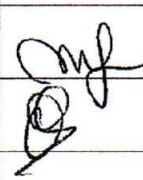
f) Organizzare e partecipare ad attività ricreative, ludico-culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

g) Realizzare e gestire interventi sociali, culturali, educativi formativi e riabilitativi, di formazione ed orientamento rivolto ai minori, disabili, anziani e cittadini extracomunitari, compresi i richiedenti di protezione internazionale, da realizzarsi in convenzione con Enti Pubblici e con realtà private;

h) Svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etnico-culturale, fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione delle attività promosse dall'Associazione;

i) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamenti con Enti Pubblici (Ministeri, Regioni, Scuole, Enti Locali, ASL, Ospedali, Istituti di ricerca e di cura ecc) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità;

j) Formare operatori che sappiano usare correttamente gli strumenti



culturali artistici e umani per gli scopi sociali dell'associazione;

k) Ricercare finanziamenti a livello locale, nazionale, europeo, internazionale, per la realizzazione di iniziative e progetti che abbiano le finalità delle attività sociali;

l) Gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'Associazione svolge le proprie attività;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata, purchè coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro



competenze e conoscenze.

Possono far parte dell'associazione i genitori, i familiari, i parenti entro il quarto grado, i tutori di persone con disabilità verso cui l'Associazione è rivolta che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Non saranno pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio statutario.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio

Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

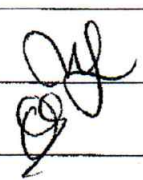
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua



successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO



La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 - ORGANI

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo, se ricorrono le obbligatorietà di legge.



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (*lettera raccomandata a.r., sms, e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione*) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica



l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

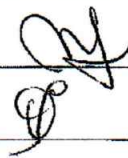
Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

La carica di Presidente non potrà essere attribuita alla stessa persona per tre mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'*ordinaria amministrazione* sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,
art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei
limiti di cui all'art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso
l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio*
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed
attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 del Codice del Terzo settore, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E ANNO SOCIALE

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

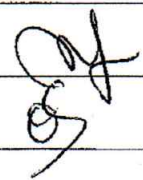
L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi, contributi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale



del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presentandone richiesta al Consiglio Direttivo tramite raccomandata, posta elettronica o pec.

ART. 18 - VOLONTARI

Gli *associati volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai



beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

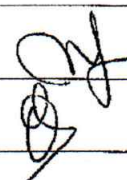
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività svolta non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

RESIDUO

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto,



previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

MINNITI Maria

Mario Minniti

RUBINO Maria

Rubino Maria

OLIVA Severina

Oliva Severina

ZERILLI Nunziatina

Zerilli Nunziatina

ATTARDO Laura

Attardo Laura

GALLIA Angelo

Angelo Gallia

VALENTI Maria Angela

Maria Angela Valenti